

ORGANO INTERNO DI GARANZIA E REGOLAMENTO INTERNO

NORMATIVA. DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

ORGANO INTERNO DI GARANZIA. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola. Per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari, lo Statuto si propone di conseguire diversi obiettivi:

- garantire il "diritto alla difesa" degli studenti;
- assicurare la snellezza e la rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

COMPOSIZIONE. Tale organo, di norma, è composto nel modo seguente:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di istituto;

e, nella scuola secondaria superiore:

- da un rappresentante eletto dagli studenti
- da un rappresentante eletto dai genitori;

ovvero, nella scuola secondaria di primo grado:

- da due rappresentanti eletti dai genitori.

FUNZIONI. L'Organo di garanzia delibera in merito alle seguenti questioni:

- impugnazioni contro le sanzioni disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di 10 giorni;
- decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

REGOLAMENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. I Regolamenti dell'istituzione scolastica dovranno precisare:

a) la composizione del suddetto organo in ordine:

- 1) al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
- 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte

dell'OG lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'OG lo studente sanzionato o un suo genitore)

b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:

- 1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- 2) il valore dell'astensione (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

RICORSI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE. Il Direttore dell'USR, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da 3 docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'USR o da un suo delegato. Per la scuola superiore di I grado in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere in merito al ricorso è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (art. 16 – c. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'USR può decidere indipendentemente dal parere. Ciascun USR individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale.

TERMINI ED ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. Il sistema di impugnazioni delineato dal Regolamento non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti maggiorenni), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.